

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

BREVE SAGGIO

DI FATTI, E RAGIONI

Per D. Giuseppe, ed altri Fratelli Toscano Mandatoriccio

Per la causa della nullità della Transazione dell' anno 1680.

CONTRO

L' Illustre Principe di Campana

Da aversi presente in termini di Convenzione.



OIDDAR RVERE

PIDATE, PAGONE

Control of the second of the s

29. Consequent of the production of the production of the content of the differential of the content of the production of the production of the content o

Francesco Mandatoriccio vedendosi destituto di prole. e la sua famiglia prossima già a spegnersi per man-. canza di maschi, come già adivenne!, stimò di disporre de beni suoi a pro di D. Mario Toscano suo I congionto in terzo grado Canonico. Su di lui, abbenche pupillo, aveva il restatore sondate, e rivolte le sue mire, giacche oftre il vincolo della parentela, anche perche qual suo Tutore legitrimo avealo nella propria Cala allevato que predilezione grande ili portava; conde si per l'amorevolezza; che avea con lui comratta, shiper de felici disposizioni, che forse in lui scorgeva, volle , che nella di lui persona perpetuata si fosse la famiglia Mandatoriccio con assumerne ben anche il cognome. A tale oggetto nell' anno 1676. "a' 19. Gennajo il cennato. Duca solennizzò il suo testamento in scriptisi, quale apertost dopo la dilui morce a' 21. dello stesso mese ed anno, si trovà istituito erede, il suddetto pupillo D. Mario Toscano in tutto l'asse seudale, consistente in cinque seudi, come ben anche nel burgensatico (1).

Soggiunse di vantaggio il testatore, che nel caso l'erede da lui istituito D. Mario morto sosse senza sigli, allora li sossitui D. Pompeo Toscano statello di esso D. Mario: e nel caso, ch'entrambi morti sussero senza sigli , allora volle, che subentrata sosse in virtù di sossituzione la Casa Santa di A. G. P. (2). Indi passa il testatore a disporre di vari legati nella continuazione del suo testamento. Mai verso il sine, e dopo la serie progressiva di tanti legati in un capitolo separato sa la seguente disposizione: Item dichiaro, ordino, e voglio, che tutti li miei beni stabili, e seudali lasciati da manal medesimo mio erede, e successori, non si possano dagli medesimi ullo unquam tempore nè vendere, nè alienare, ma che sempre si debbano conservare nella famiglia del mio erede, e successori, nè si possano contrarre debiti; ma solamente possano percepire usufurut-

3 - 12 . 13 .08 . 13

4. 77. 22

⁽¹⁾ Fol. 55. proc. 1. vol.

⁽²⁾ Dieto fol. 55.

Tale su la disposizione del testatore D. Francesco, con cui si morì. D. Vittoria sorella del desunto Duca, appena giuntale la novella della dilui morte pensò comparire nella Regia Udienza Provinciale. Quivi ella asserendo di esserene il Duca D. Francesco morto intestato senza ascendenti, e discendenti, domandò, ediottenne la spedizion del preambolo, e la immissione nel possesso del beni tutti, sì seudali, che burgensatici, come collaterale, le sorella immissione congiunta del desunto (2).

La cosa riusor nella maniera già premeditata. D. Vittoria, che attrova vasi allogara con D. Giuseppe Sambiase, orrenuto il possesso de'beni ereditari in virtù del preambolo spedito (3) del fratello defunto, comparve nel S.R.C., ove deducendo formalmente l'exedità domando inibirsi de G. C. della Vicaria, acciò proceduto non avesse alla spedizion del preambolo a pro di D. Mario Toscano e molto meno ad immissione nel possesso de' beni ereditari a dilui vantaggio, e si spedial inibitoria in forma su tale domanda (4). L'assunto propostosi per parte di D. Vittoria si restringeva nel seguente tenore: Disse, che il testamento, su di cui si poggiava il Toscano per la spedizion del preambolo era o foggiaro, e falso, o nullo, o finalmente quando ne foggiato, nè nullo riputarsi dovesse, niuna ragione vantar poteva il Toscano, giacche i beni seudali a lei si appartenevano per legge d'investitura, e che riguardo a' burgensatici ella ancora doveva escludere D. Mario in forza di un voluto antico fedecommesso, o sia Monte di ducati 80000. istiruito in quantità da D. Gio: Michele Mandatoriccio avolo dell'ultimo Duca D. Francesco, quale somma essa diceva di assorbire l'intero asse burgensatico. A tal Monte pretendeva l'anzidetta D. Vittoria venir chiamata en propria persona (5). Con altra supplica dedusse ben' anche doversele deserire i beni ereditari di D. Ottavio Mandatoriccio zio paterno tanto di lei, che del Duca D. Francesco (6).

Lo specioso apparato di tanti assunti proposti lungi dal sar impressione al S. C., sembrando a prima vista di qualche peso, nel

⁽¹⁾ Fol. 58. dict. vol.

⁽²⁾ Fol. 25. ad 27. dist. vol.

⁽³⁾ Fol. 13. ad 17. dict. vol.

⁽⁴⁾ Foli 8, and 9. diet. vol.

⁽⁵⁾ Fol. 30. dist. 1. vol.

⁽⁶⁾ Fol. 257. ad 258. dist. vol.

nel crivellarsi però ; è discutersi lungamente, come si sè, si riconobbe frivolo, ed insussistente a L'ideale fassità non issava poggiata ad altro, se non che nel dirsi, che non potea D.Francesco istituire D. Mario Toscano per la buon' armonia, che passava con D. Giuseppe Sambiase marito di D. Vittoria, e di più, che l'affezione, che avea mostrata a Bartolo Sambiase siglio di D. Giuseppe, avendoli sovvente volte, e fino all'ora della morte promesso d'istituirlo erede, non sacea presumere di averlo preterito, e che l'istituzione rinvenuta a pro di D.Mario Toscano, mal si confacea colle promesse, ed i fatti antecedenti del testatore. Cotali erano i deboli colori, con cui si lufingava la Signora D. Vittoria di adombrare, e dipingere per, falso un testamento avvalorato da ogni legittima sollennità, e poggiando su di lievi, ed aeree presunzioni, intendea distruggere il valore di una pubblica scrittura. Ma il S. C., diè a divedere col fatto di qual conto riputarsi doveano tali presunzioni, giacchè ammise il pupillo alla spedizione del preambolo, e l'accordò ben anche l'immissione in possesso in grado di nullità, e di restituzione in integrum proposta per parte di D. Barrolo Sambiase, e discussa con tre Ministri aggiunri.

Sulla feconda posizione di D. Vittoria in rapporto alla nullità si dicea, che si osservavano molte cassature, e viziature apparenti ad occhio nudo dal testamento. Il S. C. volendo: su tal proposito procedere colla dovuta esattezza per assicurarsi, se mai vi fussero tali viziature, ordinò, che si trasmettesse l'originale del testamento; quale infatti dopo varie vicende venne trasmesso in Napoli, da cui si estrasse copia in forma di originale, che si osserva negli atti (1). Dall'ispezione oculare si chiari, che le afferte viziature, su di cui la Signora D. Vittoria credeva avere il fostegno della sua ragione, ad altro non riduceansi, senonchè 🗵 in una lacuna d'inchiostro insensibile in guisa, che appena adombrava i caratteri, e si ravvisava questa non già in una parte essenziale del testamento, ma sibbene in un legato di ducati venti che si lasciava ad un certo Antonio Perenuccio persona di servizio del Duca, e che nel dippiù del testamento, non si ravvisava vizio, o neo alcuno. Si assumeva di vantaggio, che il testamento non si trovava involto in una carta bianca di un foglio scritto del testamento, ma in una carta bianca di un foglio separato, e che ciò era contrario al costume, che si praticava da Notari nella chiusura del testamento. (1) FET289. 77. Oct. A 2

(1) Fol.272. ad 275. pr. vol.

Digitized by Google

(6) Feb. 108. 2 23. pr. veh

(3) 200 347 5 5 5 voice

Tali opposizioni relative alla nullità, e salssicazione del testamento, qual remora avessero fatto nell'animo del S. G. si può facilmente comprendere dal decreto del dì 4. Luglio-1676., con cui il S. C. medesimo a relazione del Commessario D. Erasmo de Ponte, ordinà l'immissione nel possesso circa, i beni burgensatici a pro di D. Mario Toscano, riserbandosi le provvidenze da darsi su'l seudale. Tutto ciò si ravvisa dal fol. 76. proc. pr. vol., e dal tenore del decreto, che qui si trascrive : Facto verbe de præsenti in S. R. C. per Militem U. J. D. Erasmum de Ponte Regium Consiliarium, & causa Commissarium: Visis comparitionibus &c., per S. C. provisum est, quad M. C. V. consigner copiam preambuli, & illius sidem enpediti in beneficium Marii Toscani Mandatoriccio; verumtamen non consignetur possessio bonorum bæreditariorum, nist pravia obligatione facienda per viam expromissionis penes acta S. C., de non alienando bona hæreditaria tam mobilia, quam semoventia. O stabilia. O de restituendo fructus ad omnem ordinem ejusdem S. C., sive Domini causa Commissarii (1), boc sum Gc. Un sì fatto decreto venne confermato in grado di doppio gravame (2), senza che avesse nettampoco il S. C. dato ascolto alla domanda di D. Vittoria, che pretese in ukimo, che il possesso si avesse dovuto dare prastita cautione, e non già facta obligatione (3).

Si sottoposero a termine le altre dimande di D. Vittoria Mandaroricci (4); tanto sul preteso sedecommesso, o sia Monte eretto da D. Gio: Michele Mandatoriccio, che per la sostituzione di D. Ottavio, che anche si pretendea, e meritarono del pari termine le dimande di D. Mario risguardanti il prezzo del seudale, as-

sumendosi, che legato feuda debetur extimatio (5).

Le pruove, che s' impegnò fare D. Vittoria nel corso della compilazione del termine, tendenti al sostegno de' suoi assunti, ad altro non raggiraronsi, senonchè in riprodurre quelle stesse sedi di testimoni, ch' eransi esibite per garantire la pretesa falsità del testamento, producendo ben anche diverse scritture di acquisti fatti da D. Gio: Michele Mandatoriccio (6). E' da

(1) Dict. fol. 76. pr. vol.

⁽²⁾ Fol. 178. at. proc. pr. vol.

⁽³⁾ Fol. 283. & 288. pr. vol.

⁽⁴⁾ Fol. 289. pr. vol.

⁽⁵⁾ Fol. 337. pr. val.

⁽⁶⁾ Fol. 108, ad 213, pr. vel.

E .

osservarsi però, che le sedicessibite null'altro contenevarso, se i non che le volute verbali promesse del Duca d'istituire erede. D. Bartolo Sambiase. Dal Tutore del pupilto D. Mario non si compilò termine, sorse perchè la sua ragione, e le sue pruove risultavano da una pubblica scrittura, qual'era il testamento, che sormava il più sodo, e completo appoggio del suo assunto. In seguito D. Mario in esecuzione del succennato decreto si pose nel possesso della massima parte de' burgensatici; dissi della massima parte, giacchè non pochi corpi ereditari, benchè burgensatici, si secero passare per seudali.

I beni di cui ebbe il possesso il pupillo D. Mario, e in dilui nome il tutore D. Domenico Amassitano, si valutarono per ducati cento mila, per i quali se ne pagò al Fisco il jus sententia corrispondente (r).

Godè per lo spazio di anni quattro il pupillo del possesso di detri beni; ma indi non so per qual bizzarra idea, e strano penfiere venne in mente a D.Domenico Amalfitano Tutore di D.Mario di transiggere tutte le pretensioni sul solo asse burgensatico; giacche per lo feudale non s' interloquisce affatto nella transazione, per ducati diciotto mila. Cosa appena credibile, qualora si rissette allo straordinario valore; a cui ascendevano i beni ereditari tutti di D. Francesco Mandatoriccio. Per i suddetti, duc. diciottomila di duc. sedicimila se ne costituì un capitale, di cui D. Giuseppe Sambiase, e D. Victoria Mandatoriccio si obbligarono di corrispondere l'annualità al quattro per cento, e i rimanenti ducati duemila si dierono al disensori di D. Mario Costui non pensò di richiamarsi da simile nulla, e lesiva tranfazione. Il figlio di costui Do Francesco molto meno su nel caso di poter ciò sare; giacche ebbe l'infortunio di premorire al padre. Oggi i nipoti di esso D. Mario en filia pramereno, D. Giuseppe, D. Marcantonio, e D. Vincenzo Toscano si trovano avere introdotto giudizio nel S. C. fin dall'anno 1779 e ad oggetto di annullare, e rescindere la transazione suddetta, La loro ragione dipende delle seguenti rissessioni. Primo, perchè nella transazione mancarono i debiti sollenni, da cui dor veva effere avvalorata. II. dee la medesima riputarsi nulla, e di niun vigore perchè contenente enormissima lesione in discapito di Toscano, per cui ella si rese sin dal suo nascere invalida, tamquam provenieno ab initio en dolo, che dià causa al-A.32 mg , 1 7 cy on 1 lat.

Let I, g a confidence della Cittle

⁽¹⁾ Fol.: 102.c dist. primi nolit calloring it has not constitute of

la transazione istessa. In terzo luogo si fara vedere l'estinzione del Monte, a cui si credea chiamata D. Vittoria.

E finalmente perchè non potea D. Mario, ancorche l'avesse voluto, pregiudiçare i diritti, e le ragioni de'suoi discendenti, i quali credono con gran fondamento essere invitati en propria persona all' eredità di D. Francesco Mandatoriccio, per ragion del sedecommesso da lui istituito.

C A P. I

In cui si dimostra la nullità della transazione per mancanza de' dovuti solenni,

DEr mettere nel suo più luminoso aspetto la nullità, ed invalidità dell'anzidetta transazione, egli è da premetters, ed offervarsi, se mai per avvalorarla si siano adoperate quell'eftrinseche solennità, che doveano necessariamente accompagnarla. La transazione è una specie di alienazione, e tale chiunque avrà per poco gustate le legali Teorie, deve riputarla, giacche detta l'affioma legale : Qui transigit, alienare videtur. Ed in vero in che altro mai consiste l'intima natura, ed indole della trafisazione, se non se nel cedere, e rinunciare a vantaggio divaltri, parte delle sue pretensioni in riguardo di cosa certa, che il transiggente viene a ricevere, o ritenere? Da ciò si ravvisa, che non si possono eseguire, ed artendere le transazioni suddette, quando le medesime non vengano satte da persona, che abbia oltre della libera amministrazione, la facoltà benanche di alienare, e disporre de beni suoi. In altre circostanze quando la roba, che si transigge fosse vincolata, e soggetta a sostituzione, ovvero cabbia un progresso successivo. acciocche si potesse credere ben regolata, e fatta con avvedutezza, e buona fede la transazione, che cade sulle robbe soggette, egh' è di bene, che vi concorrano quei debiti solen. ni, che tutti tendono a fare chiarire, se ella ridonda cacivani taggio de futuri chiamati, o di quei, che possono un tempo aver dritto, e ragione sul sedecommesso, che colla transazion si dimembra. A tale oggetto la legge municipale, ossia la prammatica unica de vinculis, seu candivionibus, en contractibus, vel test. quom, amov., e l'uso pratico inalterabilmente osservato nel nostro Foro, prescrive, che s'interponga il decreto, si enpedit, giunte le Ruote della G.C. della Vicaria, e confermato dal S.R.C. etiam junctis Aulis, precedente una solenne inquisizione, e disame, con cui si calcolino seriamente le circostanze della

transazione, se sia utile per chionque vi possa avere in future interesse, esaminando le circostanze della probabilità, o improbabiltà del dubbio evento della lite. A tal uopo si destina dali Maggistrato medesimo un uomo probo, ed avveduto, che colla divisa di Curatore sia incaricato a promuovere i vantaggi de'futuri chiamati, acciocche il tutto si faccia colla dilui intelligenza; e senza che si arrechi menomo pregiudizio a' suturi successori nel fedecommesso. Così infarri, com' è risaputo da tutti, sh' suole alla giornata praticare ne' nostri Tribunali qualora si tratta di compere i legami apposti ne' testamenti acciocchè fotto lo specioso velame di transazione non si alterino indebitamente le disposizioni, testamentarie, e l'utile de futuri chiamati. Or ciò premesso, si osservano sorse nella transazione, che sè il tutore di D. Mario Toscano D. Domenico Amalsetano questi solenni, che le leggi Municipali prescrivono riguare do al decreto si expedit? Non se ne ha sicuramente traccia veruna. Egli è certo, che (prescindendo del tratto progressivo del sedecommesso istituito da D. Francesco a, prosdella famiglia Toscano) erano ancora in forza della sua disposizione te-Ramentaria i suoi beni soggetti a softituzione al favore di D. Pompeo Toscano, quantevolte D. Mario imoriste sefenza-fiz gli , e nel caso che costui nemmeno lasciasse singli lapensti ti , eravi la sostituzione a beneficio della Cafa Santa di A.G.P. Come dunque si porea transiggere un' eredità cotonto pingue, ed estesa : lenza che si fosse avvalorate dal decreto si enpedie. per vedersi se i futuri chiamati e e coloro , che doveano essere invitati alle fuddette fostituzioni, ne venivano a soffrire discapito, e lesione ne loro interess, rilasciandos un asse ereditario di sì gran considerazione, malgrado, il leggistimo possesso, che ne aveva avuto D. Mario in vigor di solenne, decreto del S. R. C.? Come dunque potra la transazione riputarsi valida de cobbligatoria per il successori ; come mai laranviessuri all'instervanza degli effetti di quella tutti gli altritutereffati, quando la tranfazione istessa non venne rivestità à el corroborata dall'autorità del Maggistrato, æ colla interpolizion, de'i solenni: ? Ma sento intuonarmi una objezione, con cui, fi cerca giustifittare la suiddertal mancanzan dei solenni di Si dice dunque de chessinon era necessaria l'interposizione di saltro decreto de senpedit ansecondo la forma prescrivia dalla Brammatica dul disvincolo del fededominesso, giacche a tal mancanza strera abbastantemente provest reduto, le supplito coll'interposizione dels decreto se verpedit di cui dove munimi il contraro celebrato idali tutore di D. Mario con D. Vittoria Mandatoriccioni, amela la pupillare età di . 4

esso D. Mario. Ond' è, ch' essendosi tal solennità interposta. ella sola convalidar porca la transazione istessa, senzacche sosse flato nopo interporsi altro decreto dal Magistrato. Tale objezione contiene in seno un errore detto suor di ragione. Quando le solennità, che si esiggono per istabilimento di legge per la validità di un atto, hanno diverso l'oggetto, a cui hanno avuto rivolte le loro mire i Legislatori, in tal caso la mancanza dell'una non potrà giammai venir supplira dall'esistenza dell'altra. In fatti il decreto si expedit in forza della sullodata Prammatica non tende ad altro scopo, se non che a falvare l'interesse de futuri chiamati, acciocche non si tompano i legami apposti ne' testamenti, nè si preggiudicassero le razioni di coloro, che per volontà del testatore debbono un tempo godere i vantaggi del fedecommesso, e con ciò colla destinazione del curatore, riconoscendo costui il contratto per ragionevole, ed utile dopo l'esame delle circostanze si viene ad approvar con decreto del Magistrato. La solennità poi, che s'interpone nelle transazioni, e contratti de' tutori, quando feriscono l'interesse de pupilli, serve solo a supplire la mancanza dell'età, acciocche il saggello della pubblica autorità convalidasse un atto. che la persona del pupillo ob imbecillitarem consilii , & defestum matatis, non può con adequatezza di ragione conoscere se sia bene, e prudentemente regolato. Non si viene con ciò ad effermire Proffervanza della Prammatica de vinculis Cv. la quale ha per suo oggetto di togliere i vincoli de testamenti nelle sustituzioni, e sedecommessi, intesi tutti gl'interessati, e non già di supplire it disetto dell'età nella persona de pupilli, ch'è lo scopo del decreto di espedienza, che s'interpone in forza delle leggi Romane nelle glienazioni, che si fanno da quelli. Non era adunque sufficiente un solo decreto si espedie nella transazione, che nell'anno 1680, se il cutore di D. Ma? rio Toscano con D. Vittoria Mandatoriccio, ma si esiggea per indispensabile solennità l'altro decreto relativo al disvincolo. ed alla ragione degli eredi sostituiti ; e de' futuri chiamati s cenore della Prammatica, e dovea tal decreto venire approvato giunte le Ruote del S. C., il che non si vede assarto praticato. L'effersi dunque tal solemnità trasandata, sa sì, che il contratto medelimo abbia a confiderarfi per invalido, e di niun vigore, e percid mon obligarorio per i fratelli Tolcano. Matinnoltrandoci pideinganzi fu quello assunto è di bene, che si facci ravvilace la mallità adi i detta i transazione rimontando a principi della Romana legislazione, per poi vieppiù dilucidarla fulle moltre Leggi municipali de la collection de la laux offi

Ci si presenta sulle prime nel Codice al titoso de rebus alienis non alienandis la Costituzione ultima di Giustiniano del seguente tenore: Sancinsus, sive len alienationem inhibuerit, sive testator boc secerit, sive passio contrahentium boc admiserit: non solum dominii alienationem, vel mancipiorum manumissionem esse prohibendam, sed etiam ususfrustus dationem, vel hypothecam, vel pignoris nenum penious prohiberi. Similique modo, O servitutes minime imponi, nec emphytheuseos contrastus, niss in iistantummodo casibus, in quibus Constitutionum austoritas, vel testatoris voluntas, vel passionum tenor, qui alienationem interdixit, aliquod tale seri permiserit.

Dal tenore della sudetta Costituzione hanno rilevato gl' Interpreti, che sia invalida l'alienazione delle cose a sedecommesso soggette, e che la proibizione di alienare, apposta nel testamento impedisce, la traslazione del dominio della cosa di-

stratta, e rende nullo dal suo nascere il contratto.

Il divieto d'alienare, induttivo di fedecommesso, si desume dal testo nella legge filiusfamilias 118. D. de leg, 1, §, 9. Divi Severus, O Antoninus rescripserunt eos, qui restamento vetant quid alieranti, nec causam exprimunt, propter quam, id sieri velint: nissinveniatur persona, cujus respectu boc a testatore dispositum sit: nullius esse momenti scripturam: quasi nudum praceptum reliquerint: quia talem legem testamento non possunt dicere.

I Dottori sul Commentario della suderta Legge hanno sondato la distinzione, che quando in una roba, o eredità, concorre il divieto del testatore colla proibizione della Legge, il contratto si rende nullo dimodocche si può subito rivocare. Paolo di Ca-

stro anche l'afferma Comm. d. leg. num. 7.

Questa teoria è stata adottata nell'uso pratico nel Foro, e ne abbiamo mallevadore il de Marinis lib. II: resol. 90. num. 2. ove premettendo il caso, in cui si possa alienare la roba soggetta a sedecommesso durante la vita del gravato, ne soggiunge l'eccezione, nisi testator expresse alienationem probibuerit, ev enimicasu, quia duplen concurrit prohibitio, nimirum legalis, cum bona restitutioni subjecta len alienari vetet. O testatoris, semper postea berede alienante, dicitur a principio nulla alienatio, non aliter expectato, quo sideicommissi conditio, vel beredis gravati mors eveniat, o bic est unus satis notabilis effectus expresse probibitionis, scilicet quod sideicommissum conditionale purum essiciatur, ita ut statim per vocatum illud consequi possite. Anzi hanno anche scritto i Prammatici, che lo stesso an lienante possa impugnare tale distrazione.

Nel caso di cui trattiamo in contesa, D. Francesco Mandatoricci
A 5 ol-

oltre le due sostituzioni prescritte nel suo testamento, avea anche soggiunto il divieto di alienare, la di cui sorza da noi si esaminera più appresso. Come potea dunque il tutore di D. Mario transiggere la sudetta eredità, giacche anche il transiggere viene compreso sotto il nome di alienazione?

Ma prescindiamo dalle ristessioni nascenti dal dritto Romano, e torniamo (ripigliando il filo delle nostre idee) ad esaminare il merito della transazione sulla Legge municipale per la Prammatica unica de vinculis non tallendis, che ha prescritto in forma specifica l'assenso precedente decretò si espedit, consermato nel S.G. junctis autis.

Questo provvido stabilimento qui in Napoli su promulgato nel 1674, ad esempio de Tribunali di Spagna, ove per consimili alienazioni si osserva lo stesso ordine giudiziario, che si pre-

scrive dalla Prammatica.

Maradei ne' suoi singolari alle Prammatiche rapporta il dubbio suscitato a suo tempo, se la medesima abbia luogo per quelle permute, le quali siano utili a' futuri chiamati; ma soggiunge l' opinione di Cesare di Afslitto, che costantemente ciò rasserma. Trattasi anche detto articolo da Altimari nella sua offervaz. al Consigl. 15. di Ravit. lib. 1., ove sostiene, che anche nelle permutazioni utili siavi necessaria l'osservanza di detti solenni della Prammarica, per le parole stesse che ciò additano, per le quali si proibisce l'alienazione, commutazione, surrogazione, a dimembrazione in turto o in parte, le quali parole siccome sono generali, ed illimitate, così debbono estendersi a qualunque atto, da cui si può temer pregiudizio per i suturi chiamati. Da ciò ne è nata e con ragione la pratica del foro, la quale esigge l'osservanza della Prammatica sudetta in ogni caso; poiche trattandosi di commutazione di volonta, che al solo Principe appartiensi, uopo egli è che il permesso si ottenga da quel Tribunale che rappresenta immediatamente la M. del S. qual è il S. C.

La nullità dunque della transazione, satta tra D. Vittoria Mandatoricci e D. Mario Toscani, per l'omissione de' solenni si rende da per se stessa palese. Ogni atto, a cui la legge contraddice e resiste, è nullo ed invalido. Saviamente ristette il Montano parlando de' seudi, da cui si può benissimo trarre argomento per i sedecommessi, che l'alienazione di essi si dee riputar di niun vigore, quia quicquid contra legem, vel lege resistente sit, nullum est. Sed e contra (sono le sue parole) ad leg. Imperial, num. 174.) len resistit, ne siant contractus super seudis sine consensu domini. O actus quibus len resistit sunt

omniuo nulli, sufficit enim legem probibere. E conferma auche ciò lo stabilimento della L. non dubiam C. de legibus. Quicquid contra legem sit, id pro insecto babari debet, O ipso jure nullum est.

Tuttociò mi lusingo, che sia piucche sufficiente a sar conoscere la nullità della transazione per mancanza de' requisiti, ricercati dalla Prammatica per rapporto a' debiti solenni. Passiamo ora al secondo.

CALPITOLOGOLI.

In cui si dimostra, che la transazione fatta tra D. Mario Toscano, e per esso il Tutore D. Domenico Amulfitano, con
D. Vittoria Mandatoriccio, su dal suo nascere invalida,
perchè in ogni modo esorbitantemente lesiva, per cui
dee riputarsi originata dal dolo, che diè
causa al contratto.

PEr formare una giusta, ed adequata idea della esorbitante, ed enormissima lesione, che si osserva nel contratto del 1680, tra il Tutore di D. Mario Toscano, e D. Vittoria Mandatoriccio, acciocche senza esitazione alcuna possa decidersi della dilei nullità, è d'uopo, che si divisassero tutte le sondate pretensioni, e dritti, che apparteneansi al sudetto Pupillo, su de'beni rinvenuti nell'eredità di D. Francesco Mandatoriccio, fratello di essa D. Vittoria. Per procedere adunque colla dovuta precisione, e chiarezza in un punto si interessante; partitamente sarem ravvisare quali erano le ragioni, che a D. Mario spettavano, e se ne abbia avuto colle transazione convenevole compenso.

Si annoteranno i debiti lasciati da Gio: Michele Mandatoriccio preteso istitutore del Monte, quali surono estinti dall'ultimo Duca D. Francesco, per cui indubitatamente avea diritto di sanne detrazione dal voluto sidecommesso, o almeno potea ripeterli su de'beni ereditari di D. Gio: Michele medesimo.

Credeva D. Vittoria Mandatoriccio, che D. Gio: Michele di lei Avolo avesse istituito un Monte di ducati ottanta mila, al dicui godimento erano invitati i primogeniti. Noi abbenche sossimo garantiti da i più plausibili argomenti, che la chiamata del monte si era estinta nella persona dell'ultimo Duca D. Francesco, e che ella non si estendea nella persona di D. Mittoria, e moltomeno avea tratto progressivo, come in appresso ad evidenza si sarà palese; put tutta volta accordando per poco la este A 6

Digitized by Google

sistenza della chiamata a pro di D. Vittoria, vogliam sulle prime far rilevare i dritti certi, ed indubitati, che avea D. Francesco sull'intiero asse di D. Gio: Michele preteso sedecommittente, per ragion de' debiti dal detto D. Michele contratti, ed estinti di poi parte da D. Teodoro suo figlio, e parte dall' ultimo Duca D. Francesco, come si ravvisa da valevoli documenti presentati ne' processi.

Era D. Gio: Michele Mandatoriccio debitore in ducati 14000. per residuo del prezzo del Feudo di Pietrapaula da lui acquistato, qual residuo venne in seguito sodisfatto, ed estinto dall' ultimo Duca D. Francesco, come dal documento tratto dal

Banco (1).

In oltre sull'eredità di D. Gio: Michele dovea conseguire D. Vittoria Toscano sua moglie ducati 3000, per ragion dotale, per cui competea a D. Francesco la detta detrazione com'erede de figli di Gio: Michele, ai quali tali doti si appartenevano, come apparisce dal testamento, in cui si confessa tal debito (2).

Di più era debitore D. Michele a Persico Greco, ed al di costui figlio Gio: Domenico in ducati cinquemila; per tanti capitali di censo bollare. Dovea ben anche al Venerabile Monastero di S. Chiara di Rossano un capitale di ducati seicento, che uniti al primi formano l'importo di ducati cinquemila, e seicento, quali ritrovati nell'eredità di Gio: Michele, furono poscia estinti parte dall' ultimo Duca Francesco, e parte da suo Padre Teodoro, come da' documenti in actis (2).

Tralasciando di annoverare altri ducati tremila, che surono restituiti a D. Giulia Varcarceres moglie, di Francesco Mandatoriccio seniore, da Teodoro fratello di esso D. Francesco, perchè morto senza figli, per quali doti si troyaya obbligato D. Gio: Michele. E tralasciando ancora sdi sar menzione della donazione propter nuptias, che avea lo stesso Gio: Michele fatta a Francesco Soniore primogenito, e dell'altra fatta a Teodoro, come si ravvisa dal Testamento di detto Gio; Michele.

(2) Fol. 183, ad 187.

1. 1. 1. 1.

The state of the s

⁽¹⁾ Fol. 45. ed 50. proc. prim. vol.

⁽²⁾ Fol. 183. ad 187. (3) Fol. 214. prim. vol., & fol. 51. ad, 52.

(報(:13))對

Collectiva	do debiri	estinui da	D. Francasco	full'eredità di

the contract the first of the contract of the	,	
Residuo di debito pe 'l prezzo di Pietrapaula	14	000-3
Dote della moglie di Gio: Michele	03	000 3
Capitali dovuti a Greco, e S. Chiara	05	600
Legaro lasciato da Gio: Michele al Monastero de Pao-		•
lotti (r).	01	000

Oltre della sudetta somma, che spettava di detrarre al su D.Francesco, e potea disporne, come sece a pro di D. Mario Toscano, non può metters' in dubbio, che avea ben anche diritto di detrarre le rispettive quote di legitima en persona tanto di D. Teodoro suo Padre, che de' suoi zii D. Ottavio, e D.Francesco sigli di D. Gio: Michele, giacche non osservandosi gravata tali legitime, con adoperarsi la nota cautela di Soccino, non debbono intendersi comprese nel voluto Monte da lui eretto, ma sibbene franche, e libere da ogni peso, come esige la na-

Le medesime però debbono calcolarsi non solo avendosi riguardo al valore dell'asse burgensatico, ma ancora su'l valore de' beni seudali, giacchè trattandosi di seudi nuovi, ossia di novello acquisto di D. Gio: Michele, il valore di essi, giusta la massima incontrastabile della ragion seudale, deve considerarsi ancora esistente, & depositum in arca patris, per cui avendosi come burgensatico dev'entrare in computo nel liquidarsi la legitima. I sudetti seudi giusta il prezzo con cui se ne sece la compra, come si scorge dall'istromento di divisione tra sigli di Gio: Michele, ascendevano a ducati sessanta mila netti da'debiti (2), su di di qual valuta di seudi nuovi, come burgensatica qual'era, potea il D. Francesco detrarne le legittime di D. Francesco seniore, D. Teodoro, e D. Ottavio.

Or aggiugnendo al sudetto prezzo seudale il valore de' beni burgensatici, quali situandoli nella tenue somma non più di ducati venti mila trattine i debiti, prezzo che nemmeno eguagliala metà della loro valuta apparente dall'Inventario, e per cuifurono comprati, si sormerebbe l'intero importo di ducati ot-

ama Ayra Danna

(1). Fol. 183.

tantadue mila, da' quali calcolandone le tre quote di legitima, dovute a' figli D. Francesco seniore, D. Teodoro, e D. Ottavio, tutte e tre le legitime formerebbero la somma di ducati ventisettemila, trecento trentatre, quali potea benissimo il D. Francesco juniore detrarre dall'eredità di D. Gio: Michele, e disporne a pro di chi meglio li sosse stato a grado.

Era ancora D. Giuseppe Sambiase debitore al Duca morto per un capitale datoli da D. Francesco in ducati mille, e duecento, come dall'istromento stipolato per mano di Notar Lorenzo Ca-

vallo di Verzini (1).

Altri ducati mille novecento cinquanta pigliati dall'eredità di D. Francesco mentre era sub sequestro, per cui D.Giuseppe, e D. Paolo Sambiase si obbligarono penes acta Sacri Consilii de ressituenda (2).

Altri ducati tremila seicento sessanta pagati da Antonio Pastore a D. Giuseppe Sambiase, per darne conto al Duca D. France-

fco(3).

Doti costituite, e sodisfatte dal Duca D. Francesco a pro di D. Vittoria sua sorella, quando passò a marito con D. Giuseppe Sambiase. Tal dote siccome prosettizia dovea ritornare agli eredi del dotante, quando detta D. Vittoria pretese di succedere,

non ostante la rinunzia (4).

Tutta la sudetta somma, aggiungendosi ancora gli acquisti satti propria pecunia, mercè l'industria, e l'attività dell'ultimo Duca D. Francesco, e del di costui Padre D. Teodoro, quali situandosi, secondo il più tenue prezzo, e valore, si può francamente dire, che ascendessero a ducati ventimila, come si può di leggieri scorgere dall'Inventario sotto la rubrica degli acquisti dell'ultimo Duca D. Francesco, e D. Teodoro.

De-

(3) Fol. 309. ad 313. pr. vol., ed istromento di transazione.

⁽¹⁾ Fol. come rilevasi dall'istromento di transazione, e dall'inventazio fol.

⁽²⁾ Fol. come rilevasi dall'istrumento di transazione, e dall' Inventario fol.

⁽⁴⁾ Fol. 382. pr. vol. istromento di rinunzia di D. Virtoria per aversi ricevuti ducati quattromila.

候(15)納

Debiti estinti da D. Francesco Importo delle legitime Capitale dovuto da Sambiase	- 23600 - 27233
Caricola dornero da Cambiala	2/333
Capitale dovido da Sambiale	- 01200
Pigliati dall'eredità	- 01950
Pagati da Paltore	- 03660
Pagati da Pastore Dote di D. Vittoria	- 04000
Acquisti di D. Francesco ultimo Duca	20000
Somma	81743
Seguono i debiti di Ottavio estinti dall' ultimo Duca	Francesco.
Avea fodisfatto a D. Francesca Cappellaro moglie	di Ottavio
Mandatoriccio per essere morto senza sigli duca- ti (1) Pagati a Muzio Britti per capitali censuali duc. tre-	04500 00
mila (2) e cento Dippiù altri ducati duemila, e novecento per capita-	03100 00
le censuale dovuto dallo stesso Ottavio a Giaco-	
mo Petra (3)	2900 00
Altri duc. undecimila cinquecento ventinove, e gra-	
na settantotto, in cui restò debitore Ottavio al	
Monte del Multiplico del qu. Francesco Gergasi	
di Cotrone, per i quali se ne erano spedite le let-	
tere esecutoriali agli eredi di D. Ottavio (4)	11520 78
Altri ducati diecemila pagati a D. Domenico Amalfi-	
tano Marchese di Grucoli	T0000 00
tano Marchele di Ciucoli	10000 00
In tutto i suddetti debiti di Ottavio	
Debito con Muzio Britti	03100
Doti restituite a Franceico Cappellaro ————	04500 :
A Matteo Britti	01100
A Giacomo Petra	02900
Al Monte del Moltiplico di Gergasi -	11529 78
Al Marchese di Crucoli	, 10000
Sono in tutto	32929 70
Le suddette somme rilevanti formano il risultato de	lle pretenno-
ni indubitate, e del dritto certo, che apparteneva	asi al tu D.
Mario Toscano sull' eredità di D. Francesco Ma	ndatoriccio,
A.8	sen.
(1) Fol. 114. proc.	
(a) Fol TIA	
(1) Fol. 114. proc. (2) Fol. 114. (3) Dict. fol.	
(3) Dist. fol. (4) Dist. fol.	,
(4). Dict. fol	

senza che su di ciò muover si fosse potuto ragionevol contrasto, e molto meno su di esse cader potea transazione veruna, ove dubbio alcuno non v'era. Considerando adunque la ragione di D. Mario Toscano nell' aspetto il più svantaggioso per lui, non potea negarsegli la suddetta somma composta, parte di acquisti, e denaro contante di esso ultimo Duca, e parte per ragion di legittima, ch' egli dettar potea dall' eredità di suo avo, en persona di suo padre, e de' suoi zii D. Francesco, e D. Ortavio, di cui egli era erede; come pure gli spettava detta somma per ragione de debiti, ed altri pesi intrinseci levati dall' eredità di D. Michele Mandatoriccio, e voluto fedecommettente, Impicciolendo dunque per un momento i fratelli Toscano la loro pretensione, e riducendola ne' più stretti limiti, sempre ne risulterebbe la succennata somma, su di cui non entrerebbe contesa; e ciò senza entrare nel disame, e sviluppo degli articoli legali, che con gran fondamento di ragione si potrebbero suscitare, e sostenere a di loro vantaggio, come ci riserbiamo di fare ne'Capitoli seguenti. Per ora si sa rilevare la enormissima, ed esorbitante lesione, che si arrecò al Signor D. Mario Toscano colla transazione, che si estorse da lui per una soverchia condiscendenza del suo Tutore su i dati certi della sua ragione nell'eredità anzidetta.

Dal semplice confronto, che si fa delle somme additate di sopra co'ducati 18000, che si accordarono a D. Mario, si può con lieve sguardo ravvisare il gran pregiudizio, e discapito, che a lui ne ridondo, atteso il di lui diritto certo eccede non solo ultra dimidium, sed etiam ultra bessem, quello, che in forza della transazione venne a riscuotere. Or ella è massima inconcussa tra' Dottori più cordati, e gl' Interpetri i più rinomati, autorizzata benanche dall' uso pratico del nostro Foro, che sempre e quando in uno de transigenti si scorge un pregiudizio sommo nelle sue ragioni, di tal che vengano esorbitantemente lesi i suoi interessi, in sissatte circostanze, dovendosi riputare la transazione come originata da un dolo, che diè causa al contratto, si rende la stessa nulla, ed invalida sin dal suo nascere, nè produce alcuno effetto obbligatorio contro alcuno de' transigenti. Forma tal verità un canone inviolabile nella ragion legale, non che nella tritura Forense, di cui poche testimonianze fa d'uopo arrecare per avvalorarne il tenore. Mi valgo principalmente del Cardinal de Luca, ch' è tra tutti i Forensi il più ragionante, e sensato, le di cui parole qu'i si trascrivono. Cum eadem distinctione (an scilicet admirtenda læsio in contractu transactionis) inter læssonem enormem. Genormismissimam, ut primo casu intret rescissio, cum optione ejus, contra quem intentatur, vel restituendi, vel supplendi justum prætium, cum lucro fructuum medii temporis; in altero autem lasionis enormissima utpote redolentis dolum præsumptum, intret nullitas adimens dictum optionis benesicium, obligatoria quo-

que ad restitutionem fructuum (1).

Stabilisce dunque il lodato Autore la teoria garantita dal sentimento di tutt' i Dottori, che si possa molto bene impugnarela transazione, semprequando vi concorra la lesione tanto enorme, che enormissima; colla distinzione però, che quando la medesima è enormissima, siccome dee presumersi esservi intervenuto il dolo, così restandone insetta la radice, non può produrre veruno effetto valevole, e rendendosi nulla sin dalla sua origine, obbliga ancora alla restituzione de' frutti. In similguisa si esprime ancora lo stesso de Luca nel trattato de Feudis Disc. 120. num. 8. Quories magna, O plusquam enormis læsio regulanda non en solo valore bonorum, vel jurium, sed O exstimatione dubii litis eventus, ex deductis supra, rescindendi facultatem non tribuerat. Vuole dunque, che la lesione debbasi valutare non già dal solo valore de'beni controvertiti, ma principalmente avendosi riguardo al dubio evento della lite, che si transigge, ed al diritto vicendevole de' contraenti . Fa eco a tal sentimento quello, che si è inalterabilmente osservato nel nostro Foro, di cui ne chiamo garante Donatantonio de Marinis nelle sue Risoluzioni Legali lib. 2. cap. 233. n. 8. ad 10. siccome quello, ch' è il più sincero, e fedel testimonio delle opinioni ricevute nelli nostri Tribunali. In transactione vero, ut dignosci possit quando alter ex transigentibus est enormiter, vel emormisssime lasus, erit bene adverrendum, lassonem nullo modo considerari posse circa valorem rei, super qua transigitur, & in boc modo discrepet, cum comuniter receptum sit remedium Consideratur autem læsio enormis , seu enormissima, babito respectu ad dubium eventum litis, seu causa, super qua transigitur, v. g. Attenta læsione enormissima, sitransigens pro instituta actione acciperet decem, cum experti boc mines pro jure seu actione illa communiter darent triginta: vel e converso si transigens daret triginta, cum communiter pro jure adversarii non nisi decem dedissent, & attenta læsione enormi, si transigens daret plus dimidia ejus quantitatis, quæ communiter pro jure adversariis daretur: ita sane scripserunt Do-A 9

⁽¹⁾⁻Disc. 50. n. 13. de alienat.

ctores mon allegandi, qui omnes unanimi consensu admonent &c. Attesta ancora Carlantonio de Luca nelle sue Meliorat. al sullodato de Marinis nel luogo citato, che il sentimento di coloro, che opinarono non ammettersi giammai, che s'impugai la transazione, malgrado qualsivoglia lesione e svantaggio di alcuno de contraenti, non è stato giammai ricevuto nel Foro, ma foltanto si sia sostenuto da alcuni in Catredta per puro esercizio dell' ingegno, ma non già che sia stata unquemai autorizzata dall'uso pratico del Foro: Mer dia sententia distinguens est, quod si lesso babita consideratione ad dubium litis eventum excedat dimidiam in modico, non sit locum transactionis rescissioni. At in magno excessu, tunc benerescindatur, & dolus reipsa intervenit, & si non adfuir lis, facilius rescinditur. Qua sententia est verior junta Hodiern. Primam opinionem nunquam vidisse admissam tradit Cardinal. de Luca de emprion. disc. 27. suse Urceol. de transactionibus num. 17. quast. 94. ubi sigillatim contrariis respondet. Il suddetto sentimento oltre di essere conforme alla ragione, la quale detta, che niuno possa trarre profitto, e vantaggio sull'altrui rovina, viene benanche avvalorato del fostegno legale, giacchè non vi mancano nel corpo del Dritto stabilimenti chia-: ri, e precisi, che lo contestano. Stimo qui arrecare la L. 5. del Cod, vir, de dolo, di cui ne segno le parole: Si superstite patre per emancipationem sui juris effecta matri successisti: rebusque ruis per legitimum rutorem patrem eundemque manumis. sorem administratis, possea transegisti cum eo bona side: perspicis, quod si pactum tantum factum sit, petitio tua per enceptionem submovetur. Si vero novatio legitimo modo intercessit, O acceptilatio subsecuta est; nullam tibi jam superesse actionem. Sane si læsa es immodice, liberatione solemniter per novationem, atque acceptilationem tributa, non de dolo propter paternam verecundiam, sed in factum actio tibi tribuenda est. La specie, che occorre nella Legge allegata è la seguente. Una figlia già emancipata avea fatto acquisto del retaggio materno; si era questo amministrato dal padre, il quale per l'amministrazione tenuta volle transiggersi colla figlia; la transazione però riuscì oltremodo lesiva, e perniciosa per i di lei vantaggi; onde volle. costei richiamarsi dal contratto già seguito en capite immodica; lassonis. Ne indirizzò le sue suppliche agl' Imperatori Diocleziano, e Massimiano, i quali oltre che dichiararono la domanda ragionevole, e giusta, ammisero, che se la lesione intervenuta fosse esorbitante, in tal caso potesse la figlia sperimentare contro del padre le sue ragioni coll'azione in factum, vietandoli perà di avvalersi dell'azion di dolo, giacche il rispetto facro dovuto al padre non permerrea far uso di un'azione così infame, e degradante. Sicche dal tenore di tale stabilimento sirileva, che non è sfornita dell'appoggio legale l'opinion di coloro, i quali a buon fondamento softengono, che si può la parte lesa richiamare da una transazione, in cui l'esorbitante discapito, e lesione sa ravvisare co' caratteri dell'evidenza il dolo, e la frode, che ha dato luogo al contratto, e che lo rende inoperoso, e di niun vigore. Di tal indole dobbiamo indispensabilmente caratterizzare il contratto interceduto tra D. Mario Toscano e D. Vittoria Sambiase; giacchè considerando la ragione, e il diritto di D. Mario, che indubitatamente rappresentava sull'eredità di D. Francesco Mandatoriccio, e ridncendola ne' termini più ristretti, ammettendo per poco la posizione di D. Vittoria per gl'interessi del pupillo la più svantaggiosa, sempre giusta il calcolo da noi dianzi rilevato, ne risulta evidente l'esorbitante lessone, che si arrecò sconsigliatamento al pupillo con quella gravosa, e condannevole transazione. Infatti chi è mai quell'Uomo fornito di buon senso, il quale si determini a cedere l'universalità del suo dritto, che l'appartiene su di un patrimonio sì vasto, ed esteso, qual era quello di D. Francesco Mandatoriccio, ascendente a molte centinaja di migliaja, e malgrado l'aperta volontà di un Testatore, garantita da pubblica scrittura, che lo renda di rutto padrone, voglia poi transiggere le sue ragioni per la tenue summa di duc. 18. mila? Come mai si può a giusta proporzion valutare cotal. somma all'intiero asse, di cui il D. Mario aveane ottenuto: preambolo, e possesso, contradetto sebbene infelicemente in gra-. do di tutti i rimedi, e per cui aveane D. Mario soddisfatto al Fisco il jus sententia? La transazione dunque, su di cui tanto si sa pompa, non risultò sennonchè da fallacia dell'altra parte transigente, e da una condiscendenza troppo sunesta per parte del tutore di D. Mario. Comunque si voglia ella riguardare, incontra degli ostacoli insuperabili, e fanno sì, che non possa affatto reggere, e sostenersi.

Le suddette ristessioni hanno luogo anche quando si vogliano dar per veri i supposti dati di D. Vittoria. Ma noi per maggior sovrabbondanza di ragioni prima di passar più oltre vogliamo divisare di quanto picciol momento erano le di lei vantate pretensioni, che si volcano sar valere per escludere D. Mario dall'eredità di D. Francesco Mandatoriccio La principale pretensione di D. Vittoria nasceva dal Monse di duc. 80 mila, che si credeva eretto da D. Gio: Michele Mandatoriccio

avolo dell'ultimo Duca, al qual Monte pretendea di succedere con essersi avverata la condizion della chiamata nella sua persona per la mancanza de' maschi.

C A P O II.

In cui si ragiona del Monte istituito da Gio: Michele Mandatoriccio, con dimostrarsi l'estinzione del medesimo nel primo grado della di lui discendenza, e nel caso, che si volesse dir progressivo con estendersi la chiamata alle semine, si dimostra che allo stesso s' cra già adempito.

Gio: Michele Mandatoriccio nell'anno 1622. a 20. Set-tembre fece il suo testamento, nel quale dopo aver istituiti eredi D. Francesco, D. Teodoro, e D. Ottavio suoi figli sa la seguente disposizione -- Irem voglio, che di questa mia disposizione se ne abbia da erigere un Monte di duc. 80. mila, a quali dopo la morte de predetti Francesco, Toodoro, ed Ot-tavio abbia a succedere il primogenito di tutt'i fratelli, e così continuare da primogenito a primogenito in futurum, & interim tutt'i miei beni lasciati, voglio, che siano abbligati per l'erezione di detto Monte, quali primogeniti s'intendono gradatim primo quello, che lascera Francesco, dopo Teodoro, e dopo Ottavio successivamente conforme la natura l'apporterd mascoli tantum; e non facendo figli detti fratelli, succeda quella, che la Legge ordina; verum a derto fedecommesso possono succedere le femine in difetto de' maschi gradatim, come s'è detto. Da queste parole assumeva D. Vittoria, che avverata si era la condizione della chiamata nella sua persona; all'incontro per parte del pupillo D. Mario Toscano si replicava essere nel caso presente mancata la condizione, ed in conseguenza risoluta, e svanita la sua chiamata.

La sua ragione nasceva dal considerarsi, che il gravame si legge nominatamente ristretto a tre sigli eredi istituiti, come si vede da quelle parole, se ne abbia da erigere un Monte di duc. So. mita, ai quali dope la morte di Francesco, Teodoro, ed Otravio abbia a succedere il primogenito di detti tre fratelli. Onde essendo poi succeduto il primogenito di Teodoro, che su Francesco ultimo Duca, restò il sedecommesso nella sua persona essinto. Nè può sarsi per la sua morte, benchè senza sigli, suogo ad altro sossituto secondo il Consiglio 21. di Oltrado; nè tampoco può con ragione dirsi, che l'altre parole immediatamente seguenti - E cesì continuare da primogenito in

pri-

primogenito in futurum. -- importino gravame successivo dell' uno primogenito all'altro, perchè queste vengono dichiarate dall'altre parole, che poi sieguono > Quali primogeniti s' intendono prima quello, che lascerà Francesco, e dopo Teodoro, e dopo Ottavio successivamente secondo la natura l'apporterà mascoli tantum -- Da tali parole si scorge, che il testatore chiamò alla successione i detti primogeniti per sostituzione vulgare, e non già fedecommessaria, cioè che succedesse il primogenito di Francesco in primo luogo; ma non lasciando Francesco figli, succedesse il primogenito di Teodoro; e non avendo nè tampoco questo figli, succedesse il primogenito di Ottavio: e non già che dopo effere succeduto il primogenito di Francesco e morisse, succedesse a questo primogenito il primogenito di Teodoro, e così dopo la morte di questo il primogenito di Ottavio: in modo che s'intendesse l'uno primogenito gravato di restituire all'altro, ma quello, che si fosse ritrovato primogenito dopo la morte di tutti tre i fratelli istituiti, e gravati, avesse a succedere senza ch'esso s'intendesse gravato di restituire dopo la sua morte all'altro primogenito, che sosse superstire, figlio di alcun altro di detti medesimi tre fratelli, ma restavano li detti duc. 80. mila nell'eredità del primo primogenito, che fosse succeduto, liberi, e senza peso alcuno di restituzione, o sedecommesso, siccome a tal proposito scrisse Peregrino de fideicomm. art. 18., e Fusar, de substit. quest. 479. & quest. 480. num. 68. E questo ancorchè la sostituzione sia de' figli primogeniti, poichè succeduto che sia un primogenito, la sostituzione e sedecommesso deve per necessità di legge cessare.

La verità dell'esposta teoria, che forma un sistema stabile presso la più sana parte de Forensi, viene maggiormente avvalorata qualora si paragoni l'idea del Testatore corrispondentemente al fatto della lettera del testamento, di cui conviene sare una minuta analisi. Egli dopo aver satta l'erezione del Monte con avervi invitato il primogenito de' suoi figli, con la soggiunta, e così continuare da primogenito a primogenito, indi spiegando come si dovessero intendere le divisate parole, dice così: quali primogeniti s'intendano gradatim prima quello che l'ascerd Francesco, dopo Teodoro, e dopo Ottavio successivamente con-

forme la natura l'apporterd.

Or qui gioverà rissettere, che se il Testatore non avesse sogsiunte queste ultime parole, che appalesano la sua volontà avrebbe potuto muoversi dubbio, se mai la chiamata antecedente, con cui disse e così continuarsi da primogenito a primogeniso inducesse tratto

tratto progressivo di chiamate primogeniali in forza di una sostituzione sedecommessaria; ma nel rincontro di cui si tratta ogni dubbio il Testatore medesimo volle luminosamente schiarire coll'avere ordinato, che sossero i primogeniti soltanto chiamati in forza di una volgare sostituzione gradatamente, cioè in mancanza di primogeniti di Francesco sostituiva quello di Teodoro, ed in mancanza del primogenito di Teodoro, chiamava quello di Ottavio, il che altro non importa, che una semplice sostituzione volgare, la quale si estingue, e svanisce subito, che si da luogo alla prima chiamata con essersi una volta adempiuta la condizione, nè ad altri può estendersi. La volontà dunque del Testatore colle parole da lui apposte dilucidano ogni dubbiezza, e fa vedere chiaro ch'egli rimase nell'idea già dichiarata colla divifata disposizione di volere una semplice volgare, e la sua soggiunta deve assolutamente servire a quella di norma, e di spiega. In satti se il Testatore avesse dimostrata l'enissa sua volontà di un tratto progressivo nella successione del Monte da lui eretto, non l'avrebbe certamente ristretto al primo, e secondo grado, com'egli certamente ha fatto con invitare solo a succedere i nipoti primogeniti. Nè è lecito, essendo i sedecommessi per loro indole odiosi, come attestano i Forensi, estendere le chiamate da persona a persona, da caso a caso, e da tempo a tempo.

E che sia così, è degno di ristettersi, che niuna remora debbono produrre nelle persone versate nel Dritto, quelle parole aggiunte nella chiamata, e così continuarsi da primogenito in primogenito in futurum; imperciocchè le medesime essendo state dal Testatore dichiarate, e spiegate si debbono in conformità delle seguenti parole declarative interpetrare, cioè per quella restrizione, o estensione di gradi, per cui ella è concepita. Sicchè essendo stata la disposizione anzidetta ristretta al primo, e secondo grado soltanto, ed in sorza di volgare, debbono a quella riserirsi le suddette parole da primogenito a primogenito in suturum.

Questo nostro assunto viene luminosamente schiarito con altra riflessione, la quale nasce dalla massima ricevuta, che la chiamata satta in sorza di una volgare non può obliquarsi ad un
tacito sedecommesso. Tale dottrina viene comprovata da un
Responso del Giureconsulto Ulpiano nella L. Verbis civil. 7.

D. de vulgari colle parole seguenti: Verbis civilibus substitutionem post quartum decimum annum atatis, frustra sieri convenit: Sed qui non admittitur ut substitutus, ut adjectus beres,
quandoque non erit, ne siat contra voluntatem, si silius non ba-

beat totum interim, quod ei testamento pater dedit.

Per conoscere quanto sia applicabile la sudderta Legge al caso di cui si tratta, conviene riflettere che si ha riguardo alla circostateza, in cui il padre nel fare la sostituzione pupillare al siglio, abbia oltrepassato il decimo quarto anno. Si domandò al Giureconsulto, se non potendo valere detta sostituzione in vigore di pupillare diretta, si facesse valere come sedecommessaria. Al Giureconsulto sembro ciò una stranezza, giacchè la sostituzione concepita con parole dirette non poteva, come non può, farsi ravvivare con obbliquarsi in un tacito sedecommesso. In somiglianti circostanze possiamo francamente conchindere col Giureconsulto, che essendo stata fatta la chiamata da D. Francesco Mandataricci seniore per vulgarem (cioè in mancanza de' figli di D. Ottavio chiamò i figli di D. Teodoro, ed in mancanza di questi i figli di D.Ottavio) non può la medesima obbliquarsi, e farsi ravvivare in un sedecommesso progressivo tacito, giacchè l'efferto della volgare è di caducarsi nella persona del primo

chiamato acquirente,

Il sudderro assunto, che forma un sistema generalmente adottato da' Pratici, e Forensi, viene ancora avvalorato dalla notissima teoria di Cumano nella L. cum ita S. in fideicommissis, D. de legat. 11., da cui non si dipartono giammai le giudicature de' Tribunali di Europa, i quali l'hanno universalmente approvata. Il suddetto valentissimo Dottore sostenne in un caso consimile, che se un Testatore istituisca un erede, ed a costui sostituisca i figli, e i discendenti, i beni non dovessero passare per ragion fedecommessaria a tutta la discendenza, ma che la chiamata debba intendersi per sostituzione volgare, che termini nel primo de' sostituti. Questo sentimento che viene riputato come un assioma legale nel Foro, come lo attesta Menochio Conf. 85. num. 82., e Fusar. quast. 382. mette l' assunto da noi proposto nel massimo punto di evidenza, e ne forma la dimostrazione completa. In fatti essendo stata la von lontà del Testatore di chiamare prima il primogenito di Francesco, e poi degli altri figli con una volgare, non può da questa malgrado le altre parole e così confinuare da primogenito a primogenito) farsene illazione per l'ulterior progresso della sua discendenza, essendo questa l'indole della volgare, che coll'ammissione dell'uno, gli altri si debbano riputare onninamente esclusi, giacchè s'intendono chiamati in forza di ma tacita condizione, che il primo non acquistasse l'eredità, o il prelegato, a seconda dell' additara teoria;

Debbono dunque a renere delle regole più sicure della ragion le

gale le arrecate parole: ¿ così continuare da primogenito in primogenito in futuro, interpretarsi in guisa, che non siano dissormi dalla disposizione principale, ma piuttosto secondo la natura della medesima. Quindi essendo la principale disposizione concepita per volgare diretta, non può essere obliquata dalle clausule accessorie suori la sua indole, perlocche restando svanita, e spirata la vulgare col primo acquirente, restano inutili dette clausule, ma soltanto operative, quando il primo, o il secondo, o altri non avessero acquistato, cioè quando non si sosse

fatto luogo alla prima chiamata.

Da quanto si è dimostrato par, che si possa francamente rilevare, che nel Monte istituito da Gio: Michele Mandatoricci non vi su una chiamata progressiva, come si volea sar credere da D. Vittoria, ma soltanto una sostituzione volgare in sorza della quale erano chiamati, prima cioè il primogenito di Francesco, e mancando questo, il primogenito di Teodoro, ed in mancanza di questo, quello di Ottavio. Or essendo l'indole della volgare di restare estinta, e caducata nel darsi luogo al primo chiamato, ne segue secondo il sentimento e la teoria di Cumano adottata per generale sistema de' Tribunali, che nella di lui disposizione non vi si debba riconoscere veruno tratto progressivo di chiamate primogeniali, come suori di ragione si pretendeva da D. Vittoria.

Ma ciò, che maggiormente richiamar dee l'attenzione di chi dovrà decidere sull'esistenza del voluto Monte, è per lo appunto l'osservarsi dalle parole del testamento, che il testatore non chiamò al godimento di detto Monte le femine nel tratto successivo, ma solo si vede apposta la loro chiamata ristretta al solo caso, che i tre fratelli non facessero figli mascoli. Io fingo, per poco di esser d'accordo coll'Avversario, che avesse il testatore con quelle parole da primogenito in primogenito in fusurum, avuta la mira di perpetuare i gradi della sostituzione anche nel tratto successivo; non perciò avea diritto D. Vittoria Mandatoriccio di aspirare alla successione del valore del Monte, Chiunque con occhio d'imparzialità vuol contentarsi di leggere, e riflettere l'espressioni del testatore, sarà convinto pienamente. Di fatto si ravvisa, che in ogni modo la sostituzione, e chiamata delle femine si legge espressamente ristretta al caso, che i tre fratelli istituiti non procreassero sigli maschi; giacche dopo fatta la sassituzione immediaramente dopo le suddette parole mascoli santum, aggiungo, e non facendo figli desti tre fratelli, succeda quella, che la Legge ordina, verum a detto fedecommesso possono succedere le femmine in difetto de' masceli gradatim.

Da tali parold ad ovidenza si ravvisa, ethe la chiamata delle semine è ristretta al solo case, che i tre fratelli non facessero figli maschi , le gradarim , cioè chiamando prima le semine figlie di Francesco, poi quelle di Teodoro, e poi quelle di Orsavio. Di salche avverandosi il caso, che uno de' suddetti lasciasse figli maschi, le semine rimanessero escluse, restando par l'esistenza di essi maschi post morrem di essi tre fratelli. lestinta la sostituzion delle semine. Non sa d'uopo per sostegno di tal assunto compruovarlo coll'autorità de' Dortori; giacchè la lettera del testamento ci trae da ogn' impaccio. Accenno solo Peregrino de fideicomm. art. 15. num. 28. ed altri ; che quivi si leggono rapportati. Era dunque un sogno a una sola ciò, che con tauto specioso apparato si produsse in iscena da D. Vittoria Mandatoriccio, ad oggetto di escludere il pur pillo D. Mario, sulla supposizione di un Monte ideale, a cui credea ella di venire en propria persona chiamata.

Ma questo è poco; giacche l'erezione del Monte s'era già adempita, di tal che anche qualora la chiamata delle femine felse stata progressiva, non era nel caso D. Vittoria di poterne pretendere un altro. Seguita la morte di Gio: Michele nell' anno 1622. I di lui figli convissero in comune sino all'anno 1620. In tal tempo avvenuta la morte di D. Francesco primogenito di Gio: Michele, sursero alcune contese tra due fratelli superstiri Teodoro, ed Ottavio, i quali dopo aversi spedito il preambolo del premorto fratello (1), devennero ad mas convenzione, con cui restà sopita ogni briga. Con sissatta convenzione si divisero il prezzo del seudale, quale venne liquidato, netto di debiti per duc. 62. mila (2). Si convenne di più, che tutti i debiti sul feudale restassero a peso di Teodo; ro, e che ad Ottavio si assegnassero duc. 20. mila e 700, liberi; ed esenti da qualunque peso; restando desto prezzo burgensatico come valuta di fendi nuovi. Dippiù in detto istromento si convenne, che restassero assegnati li duc. 20. mika : 700. per lo Monte istituito dal comun padre Gio: Michele, come anche il rimanente del prezzo, eche si obbligassero i detti fratelli al multiplico, per completare la fomma de duc, 80, mila, attesochè s'era liquidato netto di debiti per dució2, mili, Ciò posto, se si era fatto il caso dell'assegnazione del Monte sul prezzo del seudale, come mai potea aver diritto D. Vitto-

· · ·

⁽I) Fol. 53.

⁽²⁾ Fol. 91. 6. 99. 4 1.

ria di negare al fratello la libera disposizione del burgensatico? Avrebbe sorse potuto, qualora a lei sosse appartenuta la successione del Monte, quando accadde la morte dell'ultimo Duca, domandare il supplemento se non valessero i seudi duc. 80. mila; ma ciò nemmeno avea luogo si per l'aumento del tempo, che aveano ricevuto detti seudi, sì anche perchè, tolti i debiti, e pesi intrinseci dall'ultimo Duca Francesco, giungeano al valore de' duc. 80. mila, e ciò avendosi riguardo al

tempo della compra. Recherà meraviglia per avventura agli Avversari quello, che da noi si è stabilito per certo, ed incontrastabile, cioè, che avessero potuto i figli di D. Gio: Michele Mandatoriccio costituire il Monte di duc. 80. mila sul valore de' beni seudali. Risinir però dovranno le loro meraviglie, quando avranno considerato, che trattavassi allora di valore di feudi nuovi; giacchè so stesso Gio: Michele era stato il primo acquirente de' feudi. L'indole di tali feudi, come è risaputo da chiunque ha gustate le prime nozioni della Ragion Feudale, esigge, che il prezzo di quelli des riputarsi relativamente a' figli, ac si effet repositum in arca parris, in guisa, che riputandosi come ancora esistente il prezzo impiegato per la compra sattane, sono nel dritto i figli del primo acquirente di fuccedervi egualmente, e possono disporne a loro talento. Una sissatta teoria non fa d'uopo per comprovarla ricorrere alle autorità de'nostri Dottori; poiche gli esempj giornalieri delle giudicature de'Tribunali ce ne chiariscono appieno. Soggiungono i Feudisti, che tal dritto de'figli sul Feudo nuovo, per riscuotere la tangente del suo valore, deve a buona ragione considerarsi come un peso intrinseco del feudo del pari, che la legitima, il paraggio, a la vita e militia, che anche sono pesi inerenti al seudo medesimo. Contesta simile dottrina il nostro Gio:Leonardo Rodoerio nelle sue addit. ad de Marinis resolut. juris Cap. 128. vum. 17. colle seguenti parole: Postremo noto, quod secundogenitus fraver, cui pars prætii feudi novi debetur, bebet pro illius consecutione, non solum simplicem personalem actionem contra primegenitum, fed etiam actionem personalem in rem scriptam, ita ut distracto feude, sibi debito nondum soluto, O fratre solvendo non enistente potest contra tertium illius possessoreme. agere, ut plene probat Camillus de Medicis Consil. 124., ubi partem pratii onus intrinsecum feudi appellat, ad instar legitima, seu paragii, ac vita miliria. In simil guisa si esprime-Camillo de Medicis rapportato da de Marinis, le di cui parole molto contribuiscono a chiarire quest'assunto. En his enim

se, secundogenito debere partem pretii, quia enclusus a portione feudi: O primogenitum teneri ad illam prassundam, quiu seudum pracipuum babet, quod indivisibile est, adeeque pars pratii videtur esse quoddum onus debitum occasione seudi; seu quod insit ipsi seudo; seu (proprius loquar) onus intrinsecum ipsi seudo, O non extrinsecum, O nt onus intrinsecum sequitur vem, qua si non prastatur in corpore, prastatur in ensima tione. Consil. 124. num. 10. O 11.

Or premessi i suddetti principi sondamentali, se son nel pieno diritto i sigli del primo acquirente del Feudo, di potere del valore di quello disporre a loro grado, succedendovi egualmente, se ciò dee considerarsi come un peso intrinseco, e innato del seudo istesso, chi potrà mai dubitare, che i sigli di Gio: Michele Mandatoriccio ben poteano con istromento di divisione del 1630, sormar l'erezione del Monte ordinato da Gio: Michele sul valore de' seudi da lui rimassi, di cui con pieno arbitrio potevano disporre? Non eravi bisogno certamente di assenso; giacchè il ministero della Legge glie ne accorde

dava il libero permesso.

Prescindendo da tali riflessioni, siccome nel nostro Regno i feudi sono quasi tutti di natura misti, di guisa che colla qualità di essere ex sanguine legitimo discendente, si richiede ancora congiunta la qualità ereditaria, così ne siegue, che volendo DI Vittoria aspirare alla successione de feudi, doveva agnosere enus inharens ipsi feudo, qual'erano appunto le tangenti del prezzo di quello, ch'erano appartenenti a' di lei zii D.Francesco, D. Teodoro, e D. Otravio. E quando ral peso non avesse voluto riconoscere, era ella nell' obbligo d'indennizzare, e sodisfare in denaro le suddette tangenti al legitimo erede de suddetti di lei zii, ch' era stato D. Francesco Juniore, e per esso al pupillo D. Mario Toscano. Non può dubitarsi adunque, che non potea D. Vittoria far a meno, o di riconoscere il peso delli Monte sul valore de' feudi, alla di cui successione aspirava, oppure quando a ciò contradicesse, doveva indispensabilmente pagare a pro di D. Mario Toscano le rate del prezzo de'feudi, che si dovevano a' figli di D. Gio: Michele Mandatoriccio, di cui il suddetto D. Mario era erede per l'intermezza persona di D. Francesco ultimo Duca. Comunque si volga lo sguardo se conoscera luminosamente, che il Monte, su di cui sondò ils punto di appoggio delle sue ragioni D. Vittoria, mon dovea pregiudicare le ragioni, che vi rappresentava D. Mario Toscano, giacche questo o non si doveva a lei, perche la chiamata non era progressiva a pro delle semine, o quando si vo-(1) AND SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

lesse capace D. Vittoria di aspirarvi a succedere, non poteva pretendere l'erezione sul Burgensatica, avvegnacche erasi quello una volta stabilito sul valor seudale, ne era d'uopo darsi luogo alla novella erezione. Fallamente si asseri dunque nell' istromento di transazione; che dovea D. Vittoria riscuotere il Monte di ducati 80. mila sul Burgensatico, giacche ad una tale erezique erasi già dato luogo, come sopra si è divisato, e su doppiamente falsa l'affertiva, por essersi supposta certa la chiamata a di lei vantaggio, quando che a lei in niun conto poteasi appartenere per le ragioni da noi additate.

Il risultato delle suddette rissessioni è certamente quello, che chiunque vorrà analizzare la voluta transazione, su di cui si fonda il grandioso edifizio delle ragioni di Sambiase, a considerarla con occhio imparziale, la dovrà sicuramente caratterizzare come un ammassq d'irregolarità, esorbitanze, e lesioni con qui si tolse dalle mani del pupillo D. Mario Toscano la pingue eredità del Duca Mandatoriccio, per soverchia condiscendenza del suo Tutore, inteso soltanto ad aderire agl'interessi,

ed alle mire di D. Vittoria.

C A P. III.

In cui fi dimostra, che la proibizione d'alienare, ingiunta dal Tostatore D. Francesco Mandatoriccio a vantaggio della famiglia Toscano per la di lei conservazione con parole di perpetuità, costituisca un fedecommesso perpetua discensiva.

Ella è massima conta, e palese, che il divieto d'alienare in-gianto dal Testatore al di lui erede, allora quando non si si viene ad esprimere la certa determinata persona, o famiglia, in grazia di cui si serbano i beni, rimane ne' termini di un nudo configlio; nè induce fedecommesso. Egli è certo però, ed indubitato del pari, che quando il Testatore soggiugne la ragion finale, a cui erano dirette le sue mire nel far quel divieto a pro di persona, o famiglia, si viene con ciò ad indurre un fedecommesso reale a pro di quelli, che sono della famiglia contemplata . La Legge Divi Severus , & Antoninus (1) su tal riguardo pare decisiva. Nel caso presente si è veduto, ed apparisce dal tenore del testamento, che D. Fran-

⁽¹⁾ Leg. 114. ff. de Legaris prim.

cesco Mandatoriccio ebbe in mira il decoro della famiglia Too scano, da lui con isspecial maniera contemplata, quando ora dind, che i suoi heni non venissero giammai distratti, ed alienati ullo unquam tempore; ma che dovessero rimanere nella famiglia, del suo erede e successori, come dal Testamento (1). Dunque forza è conchindere, che ivi siamo nel caso della legge, cioè di riconoscervi un perpetuo familiar sedecommesso. Sissatta Teoria ci viene anche stabilita, e compruovata dalla leg. 69. § 3. ff. de Legaris secundo, dove si decide da Papiniano un caso consimile: Fratre berede instituto petit ne domus alienaresur, sed in familia relinqueresur, si non parueris beres voluntati, vel entero berede instituto decesserit, omnes sideicommissum petent, qui in familia fuerunt. Quid ergo st non sint ejusdem gradus? Ita res temperari debet, ut proximus quisque primo loco videntur invitatus, nec tamen ideo sequentium causa in posterum lædi debet, sed ita proximus quisque admittendus est, si paratus sit cavere se familia domum restituturum. Non avvi luogo di contrastare a fronte della Legge parlante, che la proibizione d'alienare foggiunta a riguardo d'una famiglia, al di cui decoro eran rivolte le mire del testatore, induca un sedecommesso perperuo a savor di coloro che sono della famiglia stessa. Nè può effere ristretta tal proibizione soltanto a' figli di primo grado, ma si diffonde, e propaga nell' ulterior discendenza, fino che vi faran persona diramate dalla famiglia stessa. Ciò si deduce con gran ragione dal medesimo responso del tanto rinomato Papiniano, il quale non altrimenti ammise quei della famiglia al godimento del fedecommesso, se non coll'obbligo preciso di doverlo a' superstiri della famiglia restituire, locche certamente non avrebbe Papiniano creduto, se non ci avesse considerato un sedecommesso col tratto progressivo. Per dilucidare tal teoria stimo soggiungere quella saputa distinzione, che si ammette da tute ti i DD. tra sedecommesso samiliare puro, e condizionale Tal distinzione nasce dalla diversa maniera, con cui si esprime il Testatore, quando a'suoi eredi proibisce di alienare i beni ereditari: Il sedecommesso puro s'intende quante volte il Testatore lascia i beni a dirittura alla famiglia del-fuò grede, di tal che non occorre, che c'intervenga il fatto dell' erede medefimo . Fe-2 decommesso poi familiare condizionale si appella, quando il Testatore nell'atto, che proibisce all'erede di alienare, gl'impone, che conservi i beni nella famiglia. In diversa guisa si regola il Feer sh D. Mario, debbono importare un fedecommello, perche ti

⁽¹⁾ Fol. 58. primi vol. l firsolonosia eveb ongolicumes marg ins

decommeffo puro dal condizionale : e vari ancora fono gl effetti oche ne risultano. Nel primo caso i beni soggetti pas sano dopo la morte dell' erede al più prossimo della famiglia, per la provvidenza del Testatore, senza che l'erede medesimo: sia nel dritto di poter posporre il più prossmo, e prescegliere il rimoro anche della famiglia. L. cum isa & in fideicommisso ff. de loganis secundo, Leg. ultima de verb. signif. Nel secondo caso d'un sedecommesso samiliare condizionale è nel dritto l'erade gravato, di poter prescegliere il più rimoto della famiglia, e posporre il più prossimo; nè ciò facendo controviene alla volontà del Testatore, la quale altro da lui non esigge, se non di lasciare i beni nella famiglia, e ciò si esegue canto con prescegliere il più prossimo, che il più rimoto: locchè si ravvisa dalla leg. 114. 6.13. @ 17. ff. de legatis secundo. Ma stimo a proposito rischiarare la sudetta dottrina colle parole di Perezio nel Comment. ad Codic. tit. Communia de legaris num. 22. Alind namque juris est , si restator probibendo ulienationem fundi dinisser sa illum familia sua relinquere; quonium co casu proximus quisque admissisur, nec est in potestate beredis gravati ordinem dispositionis mutare, nec efficere quominus proximior non succedat. At nostro casu quo testator vull ut fundus relinquatur in familia, nibil faciet beres contra voluntatem defuncti testando, vel alienando intra familiam, etiams id im temotiorem fat; diet. leg. 114. S. 15. Etenim vabet semper illa jurisconsulti ratio, verum esse in familia reliquisse, lices uni neliquisses dict. beg. 8. 17. Nec sestator mandans fundum in familia relingui, ideirco ipse relinquit familiæ; fed heredis fidei committee, ut relinquat, ac proinde in ejus ponit arbitrio cui velit relinquere, dummodo uni ex familia re-

Nel nostro caso non può punto esitarsi, che il Testatore si valse di espressioni inducenti un fedecommesso familiare condizionale, in sorza di cui è lecita sempre a que' della famiglia Toscano di prediligere si per atti tra vivi, che di ultima volontà, chi meglio l'è a grado, o uno, o più, tanto se sia più
rimoto, che più prossimo. Basta solo, che abbiano il carattere
di essere della famiglia Toscano.

Spiegata già l'indole del fedecommesso di cui trattiamo, ripipiliando il corso delle nostre idee, ci facciamo più da vicino all'assunto. Le parole, che ci addita il Testamento di D. Erancesco Mandatoriccio colla proibizione di alienare ingiunta all'erede D. Mario, debbono importare un fedecommesso, perchè si ebbe riguardo alla conservazione della famiglia Toscano, di cui gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di alla conservazione della su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di alla conservazione della su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno deve riconoscersi l'averli ordinato di assure su gran contrassegno de l'assure su gr

fumerie perpetuamente il cognome, locche induce un perpet tuonfavore dell'agnazione.

Si potrebbe qui fare una objezione, la quale a prima vista potrebbe scuotere l'animo di chiunque, quando non se ne analizzerà il valore.

La proibizione di alienare abbenche concepita con termini di perperuità non può indurre un fedecommesso, quando ella è soggiunta ad una sostituzione ristretta al primo grado, giacche in tali circostanze il divieto aggiunto dal Testatore dee a quella rapportarsi, ne deve estendersi più oltre, anche perche altrimenti la sostituzione si renderebbe inutile, perche compresa nel sedecommesso.

La risposta a tale argomento è interessante, onde merita l'attenzione. Io voglio accordar per poco, ciocchè per altro è suscettibil di plausibil contrasto, che la proibizione di alienare apposta dopo la sostituzione si debba a quella riserire, nè più oltre estendersi, ma ciò potrebbe aver luogo quando tal divieto si soggiunga come una clausula accessoria immediatamente dopo la sustituzione or. dinata, giacche allora si potrebbe forse presumere, che il Testatore l'avesse aggiunto tamquam en abundanti, per vieppiù convalidare la sostituzione da lui ordinara. Non può però tal dota trina aver luogo, quando il divieto d'alienare non si vede sogni giunto, come una claufula accessoria immediatamente dopo la sostituzione, ma sibbene in un Capitolo separato indipendente mente dalla sostiruzione medesima, perchè allora probibitio atienandi stat per se indipendenter a substitutione, ne ha d'uopo di prender vigore da quella. Nel caso nostro D. Francesco Mandatoricci, dopo avere ordinata la sostituzione la prima a favore di D. Pompeo Toscano, e la seconda a pro della Casa Santa di Ave Gratia plena, non loggiunge verun divieto, ma fa paffaggio ad ordinare tanti legați, ed altre particolari dispos fizioni. La proibizione di alienare poi si ravvisa in un artico. lo separato verso il fine del Testamento de ciò con parole così pregnanti, che non ammertono restrizione. Do orestale qua

Nè vale il dire, che interpretandosi tali parole come di un se decommesso samiliare perpetuo, ne seguirebbe che si rendera inutile la prima sostituzione. In fatti il Testatore nell'ardinate la sudetta sustituzione previde due casi, il primo dell'es sinzione della samiglia Toscano nel primo grado colla morte di D. Mario, e D. Pompeo senza sigli, ed allora sostitui la Cassa Santa. Il secondo era dalla propagazione della samiglia e discendenza, ed in tal caso ingiunse il perpetuo divieto di alienare, per la conservazione, e decoro della samiglia medesima. Ciò posto non si rende elusoria la prima parte del Testa.

stamento relativamente alle due sostituzioni, giacche il Festatore con ciò volle prevedere il caso dell'estinzione della famiglia nel primo grado, ed aggiungere una nuova chiamata a vantaggio della Casa Santa di Ave Maria gratia plena. Dunque abbenche nel seguente divieto di alienare si susse tacitamente compresa la sostituzione a pro di D. Pompeo, non si ci pocea però includere l'altra chiamata a pro della sudetta Casa Santa.

Dalla sudetta ristessione si può chiaro ravvisare, che non può reggere il contrario assunto in voler ristretta la proibizione d'alienare ai gradi dell' antecedente sustituzione, e ciò sì perchè si vede tal divieto ingionto in Capitolo separato del Testamento,: si anche perchè colla prima sostituzione volle il Testatore prova vedere al caso da lui previsto, di estinguersi la samiglia To- 1 scano nelle persone di D. Mario, e D. Pompeo, con invitare la sudetta Casa di Ave gratia plena, e colla seconda prevedendo la durazione, e propagazione della discendenza, volle il Testatore provvedere al lustro, e decoro della famiglia Toscano, col fedecommesso perpetuo. Onde siccome diversi erano quelli oggetti, a cui avea rivolte le mire il Testatore, in diverse guise dovè esprimersi a seconda delle diverse disposizion ni, che intendea fare. Credono perciò, ed a gran fondamento si lusingano aver dimostrato i fratelli Toscano, che il loro dritto nascente dalla provvidenza del Testatore non poteali venir pregiudicato da chiunque de loro antenati.

Per qualunque rapporto si voglia rimirare la pretensione de'fratelli Toscano; ella è sempre garantita dal savor della legge, e della ragione. Il contratto fatto da D. Domenico Amalfitano, Tutore di D. Mario, e D. Vittoria Mandatoricci, tutto a fine di compiacerla, è mullo perchè mancante di tutti i solenni, che doveano darli il vigore, e la forza è nullo perchè la lesione, che contiene a di lui svantaggio, con essersi sagrificati gl'interessi del pupillo su di un vastissimo retaggio, non può affatto farlo reggere, e sostenere; è nullo perchè le pretensioni, che si produssero da D. Vittoria per colorirlo, erano tutte ideali, o chimeriche; e finalmente è nullo perchè il dritto de' fratelli... Toscano, in forza della volontà del disponente, non potenoyenirli pregindicato. Se si sarà dunque prevalere la ragione previone la legge, come ci fa sperare l'illibatezza, ed alti lumi di quel Personaggio a chi dovrà essere umiliata la presente scrittura la transazione sià fatta non meriterà veruna esecuzione, di Ci in

Napoli 4. Febbrajo 1795.

to the special of the entropy of the

e du min distribitore de la masse parte de equanament de la constant de la consta

. M. J. = In Dei nomine. Amen = Testamento in scriptis chiuso, e suggillato, che mi saccio io Francesco Mandatoricci Duca di Crossa, quale voglio, che vaglia come Testamento in scriptis, chinso, e suggillato con tutte le clausule necessarie, & opportune, & in tal modo non valesse, voglio, che vaglia come Testamento nuncupativo, come Codicillo, Legato, Donazione causa mortis, & d'ogn' altro miglior modo, e questa voglio, che sia la mia ultima volontà, cassando ogn'altro Testamento, che jeri 16. del corrente consignai chiuso, e siggillato a Notar Biase Lombardo, stante me l'ho satto dal medesimo restituire, e l'ho aperto, e lacerato = E perchè l'Anima è più degna del Corpo; però considerando io il stato humano misero, e caduco, e che l'hora della morte è dubia, & incerta, & ogni buono, e fedele Cristiano deve in quella penfare, primieramente raccomando l'Anima mia all' onnipotente Iddio, alla gloriosa Vergine sua Madre, & a tutti si Santi miei Advocati, come a S. Anna, S. Nicola, S. Domenico, S. Francesco di Paula, S. Antonio di Padua, la Ss. Vergine dell' Immacolata Concezione: S. Angelo mio Custode, & a tutti gli Angeli, e Beati della Celeste Patria, pregandoli, che mi giovino, ed aggiutino nel punto estremo della mia morte = Item lascio, che il mio Corpo sia sepellito nella Chiesa del Monistero di S. Francesco di Paula sundato dal mio Avo in questa Terra di Calopezzati, e proprio nella Cappella dentro l'Altare Maggiore di detta Chiesa, volendo, che sia sepellito coll' abito di detto glorioso S. Francesco ordinando alli sottoscritti miei eredi, che mi facciano un tumolo honorato, e decente di marmo, dove li miei uniscano tutte le altre ossa di miei Antenati congionti nel fangue, che si trovano in detta Cappella E perchè l'Istituzione degli eredi è capo, e principio di qualfivoglia Testamento per questo io predetto Testatore istituisco, creo, e faccio mio berede universale, e parsicolare sopra tutti miei Beni, Mobili, e Stabiti Gc. burgensatici, a. feudali, & emoventi præter agli infraferitti Legati a Mario Toscano figlio del qu. Signor D. Giuseppe Toscano mio zio, con patto espresso, e condizione, che debbia mettersi il mio Cognome, e Cafa Mandatoricoio, e lasciare del suo Cognome di Toscano con formar sempre per sua Impresa le mie Armi Item lascio la Signora D. Caterina Rocco mia dilettissima & amatissima Sposa, la quale per spazio di dieci anni in circa ha giaciato con me domina, e padrona di tutto il mio avere,

cossì feudale, come burgensatico, e di autto il mobile della mia Casa, come giace, e consiste, osservando però Letto vedovile, e lascio tutrice, & amministratrice di detto Mario. mio erede, con l'onnimoda potestà che dalla Legge è permes-[6], e voglio che dopo due giorni al più seguita la mia morte, debbia fare l'Inventario di tutta la mia Eredità, con tutțe le clausule necessarie, & opportune, e volendo detta mia carissima moglie maritare, si contenti pigliarsi li docati diece mila, che mi portò di dote, qual dichiaro averli ricevuti, ed oltre di ciò per buona Moglie, che mi è stata, e per affetto, che li porto, li lascio altri docati diecimila da pigliarseli sopra detta mia eredità tra lu spazio di quattro anni, & accertando detta Tutela, sia tenuta, & obbligata accettare, tenere, & educare detto Mario Toscano mio erede, come mio figlio proprio, e suo, alimentandolo, e crescendolo con tutti quelli esercizi appartenenti ad un Cavaliere, o bisognando di mandarlo in Napoli per apprendere ogni esercizio cavalleresco sotto la protezione di D.Antonio Ravaschiero mio amatissimo Coguato, lo facci con ogni puntualità.

Item priego il Signor D. Domenico Amalfitano Marchese di Crucoli mio carissimo Patrone e Compare, e come Patrone amatissimo che si compiaccia accettare con detta mia amatissima
Consorte la suddetta tutela & assistere a fare l' Inventario di
tutto il mio Avere, e per ricompenza dell'affetto, che porta
al medesimo, e per il peso, che per amor mio dovrà portare
per detta tutela gli rilascio docati cinquecento, che pochi mesi

sono l'ho prestato.

Item lascio a D. Vittoria Mandatoricci mia sorelle legittima, e naturale duçati sei mila, oltre ducati quattromila, che l'ho promesso, e consignato per le sue doti, conforme appare per recevute, e bilancio di conti fra me, ed il Signor D. Giuseppe Sambiase suo marito, ut in sasciculo della scrivania ricamata, dentro lo studio, quali voglio, che li si paghino dal mio erede, e Tutori fra lo spazio di dodici anni, cioè alla ragione di ducati 500. l'anno, e derti ducati seimila s'intendono lasciati per avanza, ed aumento di dote, stante la rinuncia fatta dalla medesima innanzi la Matrice Chiesa di Calopezzati, e però detti ducati seimila le si lascino gratis per aumento di dote, come di sopra, con condizione espressa però, e non altrimenti, che non contentandosi detta mia Sorella di detta mia gratitudine, movendo lite, o molestando detto mio erede, e tutori proibisco, espressamente, che li si doni cosa veruna, mentre li detti ducati quattromila ricevuti come di so-ر إpra,

pra, delli quali se ne chiamo ben contenta, uniti colli ducati seimila lasciati, che le siano pagati, come di sopra è quanto può sperare, o prerendere, stante li molti pesi di debiti,
che lasciò la B. A. di nostro Padre Teodoro Mandatoriccio,
come nel Testamento di detto nostro Padre, e può deponere
questo mio Vassallaggio, che sa l'avanzo fatto colle mie industrie, e giudizio, che mi ha donato Iddio benedetto.

Item dichiaro, e voglio, che quando, quod absit morisse detto mio erede Mario, al quale d'adesso scrivo il mio cognome di Mandatoriccio, senza figli leggitimi, e naturali discendenti dal suo corpo, voglio, che succeda in derea mia eredità il suo frazello Pompeo Toscano medesimamente figlio del Signor D. Giuseppp Toscano, con li patti, e condizioni poste per detto Mario, videlicet di mettersi il Cognome mio di Mandatoriccio, e fare par sua Impresa le mie Armi, o in vaso quod absu movissero condidue senza figli legitemi, e naturali descendenti da loro Corpi, in val caso voglio, che la mia eredità succeda, ed abbia da succedere alla Casa Santa della SS. Annunciata di Napoli, con che dalla entrade di detta eredità n'abbia detta Casa Santa di fare tanti benesici, e celebrare vante messe per l'anima mia, di miei antenati, e benesatori.

Item lascio per l'anima mia, suffraggi di miei antenati tutto lo credito, che devo conseguire sopra il Feudo dell' Arso, seu Anicello al Venerabile Monisterio di S. Domenico nuovamente eretro nella Città di Rossano, tanto la sorte principale, quanto l'attrassi, con tutti quelli jussi, e ragioni, che posso pretendere, e mi si devono sopra il detto Feudo dell' Arso, tanto del credito, che tengo contro li Signori Caposacchi, quanto contro gli eredi del qu. Notar Lelio Giannuzzi, quali Istrumenti, e Scritture voglio, ed ordino, che dopo otto giorni seguita la mia morte, siano subito consignati al detto Venerabile Monisterio di S. Domenico in detta Città di Rossano, e per esso al P. Priore pro tempore di detto Monistero, con peso, che detti PP. di detto Monistero abbino da celebrare per suffraggi dell'anima mia, e de' miei Antecessori quattro messe lette la settimana, & ogni anno habbino da celebrare l'anniversario, e funerale per l'anima mia in quel giorno, e mese che succederà la mia morte.

Item lascio al Venerabile Monistero di S. Francesco di Paula eretto in questa mia Terra di Calapezzati, e sundato dal mio Alvo colla prerogativa di sundazione, duc. 80. annui da pagare feli sopra la mia eredità dal sudetto mio erede, è successori, con peso che abbiano di PP. di detto Monistero di S. Francesco.

di Paula di celebrare una messa il giorno, & un altra la settimana in refriggerio dalle benedette Anime del Purgatorio. dell'anima mia, e de'miei Antenati con dichiarazione che detta messa la settimana si celebri per li sudetti PP, di S. Francesco di Paula ogni lunedi nell' Altare della mia Cappella sita dentro il mio Castello di Calopezzati, e voglio, & ordino che in caso di affrancazione, sia lecito al mio erede, e succesfori assignare al detto Monistero di S. Francesco per detti ducati 80. annui, un Capitale di ducati mille, e due cento in tanti beni stabili di derra, mia eredità, e che detta messa la settimana sia applicata per suffraggio, e per l'anima di mia Ava Vittoria Toscana, e ciò per atto di gratitudine dovuta a detta mia Signora Ava.

Item lascio, e priego la mia Signora Duchessa, che debba ogni anno dispensare a povere tre gonnelle per ciascheduna delle mie cinque Terre a gloria di S. Anna Madre di Maria Vergine, & in mancanza; che detta mia Consorte morisse, quod absir, o non volesse stare nello stato, onde non potesse dell' entrade di detta mia eredità pagare, o donare dette gonnelle, in tal caso voglio, & ordino, che tutto ciò si dovesse adem-

pire dal mio erede, e successori.

Item lascio, e voglio, che derra mia Consorte, & in sua mancanza il detto mio erede, e successori debbia dentro un anno computando dopo seguita la mia morte, maritare cinque poverelle, una per ciascheduna Terra con assignarli, e donarli per loro doto in tanto bestiame ducari cinquanta per ciascheduna.

Item per affetto, che porto alli miei Vassalli, ordino, e voglio, che loro si rilascino li Fiscali, che devono pagare per quest' anno alle infrascritto Terre vz. Calopezzati, Crossa, Pietrapaula, e Mandatoriccio, volendo che si paghino dagli Erarj delle medesime Terre sopra gli essetti, & entrade della mia ere-

Item dichiaro, ordino, e voglio, che tutti li mici beni, stabili, e feudali lasciari da me al medesimo mio erede, e successori non si postano dalli medesimi nullo unquam rempore ne vendere, ne alienare, ma che sempre si debbiano conservare nella Famiglia del mio erede, e successori, ne si possano contraere debiti, ma solamente ne possano percepire l'usofrutto, come vero e reale fedecomme []o.

Item lascio, e voglio, che dopo sarà seguita la mia morte la mia Signora Duchessa carissima Consorte mi facci celebrare per l'anima mia due mila messe lette, pigliando li duc.200, per corrispondere.

l'ele-

l'elemofina dalli effetti della mia eredità, e le facci celebrare a suo arbitrio per lo convicinato da chi meglio le parerà rimerrendomi ad essa mia Signora circa la pompa sunebre nell' associazione del mio cadavere nel sudetto Monistero di S.Francesco di Paula.

Item lascio al mio Mastro di Casa Michelangelo Milano, che volendo la mia Signora Duchessa servirsene, li corra la medessima provissone da me assignatali, con donar conto a detta Signora, O per una vice tantum li lascio, e voglio, che li siano donati gratis duc. 50.

Item lascio al Musico Domenico Benedetto per buon servimento ducati so.

Item saleio a D. Domenico Russo Musico duc. 20.

Item lascia al Segretario D. Antonio Cicala per buon servimento e per quello può pretendere per la sua provisione duc. 20. dichiarando che la sua provisione non è più di ducati 50. l'anno.

Item lascio al creato Geronimo Cajasa ducati 20.

Item altri docati 20. li lascio al ripostiero Pietro Inglese.

Irem lascio docati dieci per uno, cioè alli tre Lacche Repullo, Berardino, & Achille, ed alli due Mulattieri, che attualmente servano la Casa.

Item voglio e lascio, che dato haverà il conto dell' Erariato, Domenico Inglese, e sodisfatto, li si scompitino, o diano docati cento.

Item lascio al mio Ministro fedele, & Erario di Crosia Gio: Battista Cosenza per buon servimento che mi ha satto docati 400.

Item lascio a Francesco Durante li docati 200. prestatoli, e tutto il dippiù, che forse mi dovesse per qualsi voglia causa.

Item lascio che si paghi una mesata gratis al Barricello, e Soldati di vantagio al Barricello Gio: Gallo li lascio due scoppette di quelle, che meglio li piaceranno, oltre di quella tiene.

Item lascio al Clerico Gaetano d'Aversa Maestro del suddetto Mario mio erede li miei vestiti di scorruccio, con peso che debbia insegnare al detto Mario.

Item lascio per male oblato incerto alla B. Acheropita di Rossano carlini 10.

Item lascio a Carlo Corella per buon servimento docati 20.

Item lascio ad Antonio Perunuccio docati 20.

Item lascio per buon servimento ad Albenia Lombàrda docati diece.

Item

Item lascio a Porzia Boccuta, che li si doni una casa della Corte, & una gonnella per maritarsene.

Item lascio alla Serva Bomba Parise, oltre di quello li spetta, docati quindeci.

Item lascio a Giannetta figlio di Panetta docati dieci. Il il il il il il

Item lascio al Signor Antonio Testonico due para di bovi a sua elezione, il cavallo rigalatomi dal Signor Barone di Sartano con la sella migliore della seconda sila, e guarnimenti & il mio armigio con ferri di argento, e la cortella con manica, e varole di argento.

Item lascio a Cataldo di Leone docati cento.

Item voglio, & espressamente ordino, che detta mia Signora Duchessa a spesa della mia heredità metta una figlia di Francesco Durante nel Monastero di Monache della Città di Rossano ad ogni richiesta di detto Francesco In Calopizzati li diecessette Gennaro 1676.

Io Francesco Mandatoriccio Duca di Crosia dichiaro che quanto si contiene nel presente Testamento è la mia ultima volontà, e desidero, che questa ultima mia volontà sia disesa appresso la Corte, dal Signori Consigliere Francesco Rocco, il Giudice suo siglio, e Signor Antonio Ravaschiero : Io Berardino Cerella son testimonio : Io Notar Biase Lombardo sui presente.